



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Il tavolo di lavoro composto da:

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE
ORDINE PROV. DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL PIEMONTE

Presenta il

**PROTOCOLLO D'INTESA SULLE BUONE PRASSI PER LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
IN MATERIA DI CONFLITTO FAMILIARE E PROTEZIONE GIUDIZIARIA DEI MINORI**

Torino, 11 novembre 2019 ore 14:00
AULA MAGNA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

1

**PROTOCOLLO D'INTESA
SULLE BUONE PRASSI PER LA CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO
IN MATERIA DI CONFLITTO FAMILIARE E PROTEZIONE
GIUDIZIARIA DEI MINORI**

Avv. Giulia Facchini
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di
Torino e coordinatrice della Commissione
Famiglia

*“Il Protocollo sulla CTU come risposta alle
esigenze del giusto processo”*

2



“Il Protocollo sulla CTU come risposta alle esigenze del giusto processo”

3

GIUSTO PROCESSO ART. 111 COSTITUZIONE
riformato con la l. cost. n. 2/1999

I commi 1 e 2 recitano testualmente:

- co. 1. ***“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”***
- co. 2. ***“Ogni processo si svolge:
- nel contraddittorio delle parti,
- in condizioni di parità,
- davanti ad un giudice terzo ed imparziale.
- La legge ne assicura la ragionevole durata”.***

4

CHE COSA E' IL PROCESSO

“Il processo è disciplina di forme e di termini, di atti (costituenti esercizio di poteri), delle parti e del giudice.

Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità di esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena”.

5

QUANDO IL PROCESSO È GIUSTO?

*Elemento minimo indefettibile di un processo giusto **a tutte le parti coinvolte di farsi ascoltare da un giudice (o da un CTU) indipendente, terzo ed imparziale**, prima che questi sia posto in condizione di pronunciare la propria decisione.*

6

COME POSSIAMO RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE IL GIUSTO PROCESSO

DA UN COACERVO DI INFORMAZIONI E SOLECITAIZONI DI AD UNA IMMAGINE UTILE ALLA DECISIONE DEL GIUDICE



7

IL GIUSTO PROCESSO NEL PROTOCOLLO ART. 4. L'AUTONOMIA PROFESSIONALE DEL CTU

LA LETTURA DEGLI ATTI

*Il CTU, alla luce degli atti e dei documenti di causa, **che vanno preventivamente conosciuti**, concorda con i CTP la metodologia, le tecniche e i test da somministrare,*

ACQUISIZIONE DI NUOVE PROVE O NUOVI DOCUMENTI IN CORSO DI CTU

*Laddove un CTP chieda al CTU di acquisire, nel corso delle operazioni peritali, documenti o prove non ancora presenti nel fascicolo, questi saranno ammessi se il CTU li riterrà di rilevanza clinica ai fini della risposta al quesito, **previa instaurazione del contraddittorio sul documento, dandone informazione all'altro CTP o, in mancanza, all'avvocato.***

Qualora venisse eccepita l'inammissibilità e/o l'illiceità della prova proposta, il CTU si rivolgerà al Giudice ex art 92 disp. att. c.p.c., esplicitandone la rilevanza ai fini della risposta al quesito.

8

IL GIUSTO PROCESSO NEL PROTOCOLLO ART. 4. L'AUTONOMIA PROFESSIONALE DEL CTU

L' AUDIO REGISTRAZIONE SEMPRE

Il CTU deve audio-registrare gli incontri peritali con tutti i soggetti sentiti in Consulenza. Il CTP ne ha la facoltà.

LA VIDEO REGISTRAZIONE DEGLI INCONTRI CON I MINORI

Il CTU deve, altresì, videoregistrare gli incontri coi minori.

LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE AUDIO VIDEO REGISTRATO

Il CTU è tenuto a conservare il materiale formato nella Consulenza per almeno 5 anni.


L'ACQUISIZIONE DEL MATERIALE AUDIO VIDEO REGISTRATO

Le registrazioni, fermo quanto previsto sub.7, saranno depositate se ne verrà disposta l'acquisizione dal Giudice.

9

LE ARTICOLAZIONI DEI PROCESSI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E I TERMINI PROCESSUALI

10



11

Nota bene: IL PROTOCOLLO SULE REGOLE FIORENTINE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CTU
<http://www.tribunale.firenze.giustizia.it/FileTribunali/173/Sit/News/protocollo%20CTU%20firmato.pdf>

TRIBUNALE DI FIRENZE
 Presidenza
 Viale Guidoni n.61 - 50127 Firenze - tel. 0557996279
 e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze, Corte di Appello di Firenze, Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura della Repubblica di Firenze, Ordini e Collegi Professionali, Camera di Commercio di Firenze, APE Toscana, Camera Civile di Firenze avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei CTU del Tribunale di Firenze

12

Nota bene: IL PROTOCOLLO SULE REGOLE FIORENTINE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CTU

3. Prova della speciale competenza

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il curriculum vitae europeo;
- b) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;

13

IL GIUSTO PROCESSO NEL PROTOCOLLO ART 5. IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)

❖ L'APPLICAZIONE PRATICA DELL'ARTICOLO 195 CPC 3° COMMA

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse

❖ NEL PROTOCOLLO

- *Il CTP (ovvero i soli legali delle parti costituite, qualora non siano stati nominati CTP, ed il Pubblico Ministero e, nelle procedure di adottabilità, anche il Tutore, qualora non abbia nominato un proprio CTP) riceve via PEC dal CTU la relazione di cui all'art. 195, III comma, c.p.c..*
- *Il CTP (ovvero i soli legali delle parti costituite, qualora non siano stati nominati CTP, il Pubblico Ministero e, nelle procedure di adottabilità, anche il Tutore, qualora non abbia nominato un proprio CTP), nel termine concesso, trasmetterà al CTU le proprie osservazioni.*

14

**IL GIUSTO PROCESSO NEL PROTOCOLLO
ART. 7. IL QUESITO E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE**

DECLINAZIONE DEI TERMINI DEL 195 CPC NEL PROTOCOLLO

e. (Il Giudice) *dispone che il CTU trasmetta – nel rigoroso rispetto dei termini concessi – la relazione, unitamente al materiale integrale relativo agli accertamenti espletati - ivi comprese le audio/videoregistrazioni degli incontri con i minori - ai consulenti nominati - dalle parti* (ovvero ai soli legali delle parti costituite, qualora non siano stati nominati CTP, ed al Pubblico Ministero e, nelle procedure di adottabilità, anche al Tutore, qualora non abbia nominato un proprio CTP), assegnando loro un congruo termine per eventuali note di osservazione che si propone essere:

- **non meno di 15 giorni** per le osservazioni dei CTP e/o delle parti alla relazione del CTU;
- **ulteriori 15 giorni al CTU** per rispondere alle osservazioni dei CTP o delle parti,
- **curando che pari termine di 15 giorni** vi sia tra il deposito dell'elaborato finale e l'udienza di disamina dello stesso.

15

**IL GIUSTO PROCESSO NEL PROTOCOLLO
ART. 7. IL QUESITO E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DEL
GIUDICE.**

TERMINI: SOSPENSIONE FERIALE E RICHIESTA DI PROROGA

➤ *I termini di cui sopra, che cadano nel periodo della sospensione feriale, in conformità a quanto previsto dalla Cass. Civ. 18552/2018, rimangono parimenti sospesi, fatti salvi i procedimenti di adottabilità presso il Tribunale per i Minorenni;*

➤ f. (Il Giudice) *evidenzia al CTU l'importanza, nel rispetto delle regole del processo, dell'osservanza del termine concesso per il deposito dell'elaborato peritale, avvisandolo della necessità di richiedere al Giudice eventuali proroghe con istanza scritta e motivata, da depositare obbligatoriamente prima della scadenza del primo termine concesso per il deposito della relazione.*

16

NOTA BENE: CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO
DEI TERMINI DA PARTE DEL CTU
DECURTAZIONE DI UN TERZO DEL COMPENSO

Cassazione 22621 del 10 settembre 2019

"La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR n.115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, **e per gli onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo.**

In relazione alla predetta sanzione **il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione**, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione".

17

IL GIUSTO PROCESSO NEL PROTOCOLLO
ART. 8 CONSEGNA AL CTU DI ATTI E DOCUMENTI DEL
PROCESSO

**RIGOROSO RISPETTO DEL PRINCIPIO
COSTITUZIONALE DI PARITÀ TRA LE PARTI**

*Laddove il CTU non abbia accesso diretto al fascicolo informatico del Tribunale, i difensori potranno inviargli via mail copia integrale dei loro atti processuali, corredati dai rispettivi documenti prodotti, **mettendo obbligatoriamente in copia l'avvocato di controparte, e ciò al fine di verificare il corretto e completo invio del materiale di causa.***

Le eventuali prove che, all'inizio delle operazioni peritali, risultassero non depositate tramite PCT, dovranno essere ritirate dal CTU unicamente in cancelleria.

18

E ORA UNA BUONA NOTIZIA PER CTU E CTP! Corte Costituzionale sentenza 217 del 2019

La Corte ha dichiarato « ...l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario».

COSA E' LA PRENOTAZIONE A DEBITO?

“prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell' eventuale successivo recupero”

Questa previsione si traduceva in una sostanziale gratuità della prestazione specie quando condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio che evidentemente non hanno beni esecutabili

19

Corte Costituzionale sentenza 217 del 2019

A seguito della richiamata sentenza il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione (pagamento), anche del suo onorario, a carico dell'Erario con onorari, da parte delle cancellerie giudiziarie, anticipati **e non più prenotati a debito.**

20

**Grazie
per la vostra attenzione**

21